REGOLAMENTO (CE) N. 1641/2001 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2001

recante apertura di gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna e che deroga al regolamento (CEE) n. 3446/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 (4), stabilisce tra l'altro norme dettagliate sulle procedure di gara.
- Il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 (6), fissa in particolare i quantitativi minimi per i quali si può aprire una procedura di gara.
- Il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche e refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2536/97 (8), definisce la presentazione tipo delle carcasse e delle mezzene.
- L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98 prevede la possibilità di avviare una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato. Secondo l'articolo citato, tale misura viene applicata in funzione della situazione di ciascuna zona di quotazione.
- A causa della situazione di mercato particolarmente difficile creatasi in seguito all'insorgenza di focolai di afta epizootica e considerato che ricorrono le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, si ritiene opportuno avviare una tale

procedura in Gran Bretagna. Al fine di assicurare che le carcasse conferite all'ammasso siano di qualità adeguata, è necessario fissare un peso minimo. Occorre inoltre limitare le regioni di provenienza degli agnelli a quelle temporaneamente indenni dall'afta epizootica e derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 per quanto riguarda la bollatura delle carcasse.

- Vanno presi provvedimenti atti a consentire il disossamelo durante il periodo di conferimento. Tuttavia, a fini di semplificazione, i contratti devono essere basati sul peso delle carcasse conferite all'ammasso. È pertanto necessario derogare al regolamento (CEE) n. 3446/90.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Sono aperte in Gran Bretagna procedure di gara per l'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello del peso minimo di 15 chilogrammi. Le carcasse e le mezzene sono presentate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2137/92 e provengono da agnelli che sono stati allevati in aziende situate in regioni dove non è stato denunciato alcun focolaio di afta epizootica negli scorsi 90 giorni e che sono stati macellati in tali regioni.
- Sulla base delle disposizioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 3446/90 e (CEE) n. 3447/90, le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro entro le ore 14.00 del 27 agosto 2001 e all'organismo d'intervento competente entro le ore 14.00 del 17 settembre 2001.

Articolo 2

In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3446/90, le carcasse e le mezzene sono bollate conformemente alle disposizioni contenute nella decisione 2001/304/CE della Commissione (9), relativa alla bollatura e a taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

⁽⁹⁾ GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.

^(*) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1. (*) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8. (*) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 39. (*) GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9. (*) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 46. (*) GU L 10 del 13.1.1996, pag. 6. (*) GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1. (*) GU L 347 del 18.12.1997, pag. 6.